

REGOLAMENTO PER LA TEMPORANEA CONCESSIONE DI SPAZI AZIENDALI ALLA CASE DI PRODUZIONE CINEMATOGRAFICA

1 AMBITO DI APPLICAZIONE

Il presente regolamento disciplina la concessione temporanea di spazi aziendali alle case di produzione cinematografica finalizzata all'utilizzo come location /set di riprese televisive e cinematografiche .

L'ASUITS concederà l'utilizzo per tale finalità unicamente di spazi non utilizzati per attività istituzionali, al fine di evitare impedimenti o disservizi allo svolgimento delle stesse , o in giornate /orari in cui le attività non vengono effettuate (eventuali orari e giornate di chiusura) al fine di evitare ogni ripresa di utenti/pazienti .

In particolare il regolamento disciplina la procedura autorizzativa e la stipula dell'accordo /contratto, del quale viene allegato quale parte integrante uno schema tipo

2. AUTORIZZAZIONE

Il Servizio Comunicazione, Relazioni esterne e Ufficio Stampa, ha il ruolo di coordinamento della fase di autorizzazione ed esecuzione delle riprese , con la collaborazione delle altre strutture interessate per gli aspetti di competenza

La casa di produzione cinematografica interessata all'utilizzo temporaneo di spazi di qualsiasi tipo dell'ASUITS come location/set di riprese televisive e cinematografiche deve inviare una nota di richiesta di autorizzazione alla Direzione Generale .

Il Direttore Generale valuterà preliminarmente la compatibilità dell'iniziativa con la mission aziendale con il supporto del servizio Comunicazione, relazioni Esterne, Ufficio Stampa, che prenderà contatto con la Casa di produzione richiedente o in caso di valutazione negativa provvederà a riscontrare tale proposta, con nota a firma del Direttore Generale .

In caso di valutazione positiva il Servizio di Comunicazione, Relazioni esterne e Ufficio Stampa, informerà della richiesta la Direzione Sanitaria/ Direzione Medica di Presidio , i Responsabili delle strutture che occupano gli spazi richiesti , il Servizio SPPA e la SCAGLA , anche al fine di acquisire le condizioni / clausole che ritengano necessarie al fine di evidenziarle alla Casa di Produzione in occasione del sopralluogo e di inserirle quindi , se accettate, nel contratto .

Concorderà con la casa di produzione data e modalità dei sopralluoghi preliminari , da effettuarsi alla presenza dei referenti e/o delegati delle strutture interessate all'evento, del SC Gestione Stabilimenti e del SPPA aziendale.

A seguito del sopralluogo la SC Gestione Stabilimenti dovrà dare un nulla osta tecnico all'effettuazione delle riprese ,eventualmente con prescrizioni / condizioni, e il Servizio SPPA aziendale dovrà valutare la necessità della redazione di un DUVRI .

A seguito del sopralluogo , nel caso di permanenza dell'interesse da parte della casa di produzione all'utilizzo degli spazi aziendali, la stessa dovrà inviare al Servizio Comunicazione, relazioni esterne e ufficio Stampa una proposta dettagliata che deve contenere almeno i seguenti elementi

, :

- a) Dati societari della casa di produzione ;
- b) Titolo anche provvisorio del filmato/film da realizzare;
- c) Nominativo del regista ;
- d) Descrizione dettagliata degli spazi;
- e) Periodo di utilizzo ;
- f) Numero dei componenti la troupe e degli automezzi di supporto .

Ricevuti i nulla osta e le indicazioni delle citate Strutture il Servizio di Comunicazione, relazioni Esterne e Ufficio stampa trasmetterà tutti gli atti /documenti alla SCAGLA per la redazione e stipula del contratto e gli ulteriori adempimenti amministrativi .

ART. 3- UTILIZZO SPAZI- ESECUZIONE RIPRESE

L' Azienda renderà disponibili gli spazi oggetto del contratto nei termini e limiti ivi previsti .

Il Servizio di Comunicazione Relazioni esterne e Ufficio Stampa unitamente alla SC Gestione Stabilimenti vigilerà sul corretto adempimento delle obbligazioni contrattuali da parte della casa di produzione e riscontorerà che le riprese siano effettuate nei giorni concordati .

Se necessario, per la complessità ed entità delle attività delle riprese, verrà nominato un referente aziendale delegato dalla SC Gestione Stabilimenti, che verificherà formalmente mediante la redazione di un apposito verbale di consegna e di riconsegna con finalità liberatorie lo stato dei luoghi sia prima che dopo le riprese (comprensivo delle eventuali suppellettili concesse in utilizzo (mobili, apparecchiature, etc.)

In caso di constatazione di danni ai beni aziendali (immobili e / mobili) gli stessi devono essere descritti nel verbale di riconsegna e successivamente verranno quantificati dai tecnici aziendali .

La Direzione Medica di Presidio o il Direttore del DAT devono segnalare preventivamente alle strutture interessate alla esecuzione delle riprese gli ambiti e le date di esecuzione delle stesse ed assicurarsi che vengano poste in essere tutte le misure atte a non creare interferenze con le attività istituzionali sia effettuate nelle stesse , che di norma devono essere sospese ,sia con quelle che indirettamente interferiscono .

L'utilizzo da parte della casa di produzione di automezzi dedicati alle riprese deve essere preventivamente concordato al fine di evitare intralcio alla normale viabilità interna .

Le riprese e l'accesso in generale agli spazi aziendali deve avvenire nel pieno rispetto delle disposizioni della normativa vigente in materia di privacy (regolamento UE 2016/679 e norme attuative) nei confronti dei pazienti /utenti e dei dipendenti /collaboratori dell'Azienda, pur essendo le riprese autorizzate solo in spazi non utilizzati per finalità istituzionali .

La casa di produzione dovrà citare e ringraziare nei titoli di coda l'ASUITS , considerata la importanza della promozione e tutela della propria immagine .

ART- 4- CONDIZIONI ECONOMICHE

La tariffa base giornaliera da applicare per la concessione in uso temporaneo di spazi aziendali per le finalità è di norma pari ad € 1.000,00 , oltre IVA al 22% : in casi particolari tale tariffa può essere oggetto di revisione concordata con la casa di produzione .

Alla tariffa si aggiunge il rimborso dei costi sostenuti dall'Azienda per il personale impiegato per il controllo ed il supporto dell'allestimento dei locali per le riprese ed i costi per le pulizie necessarie al ripristino dei locali dopo la fine delle riprese.

Questi costi verranno quantificati e debitamente documentati al termine delle riprese .

La tariffa si applica, oltre che ai giorni di effettive riprese, anche alle giornate necessarie per l'allestimento/smantellamento degli ambienti utilizzati come set.

Per giornata si intende lo spazio di tempo che va dalla 8.00 alle 20.00.

Le forniture di elettricità, acqua , calore, sono a cura della casa di produzione , salvo diverso accordo tra le parti e conseguente rimborso dei relativi costi, con modalità da concordare .

Quale garanzia ed a titolo di cauzione la casa di produzione verserà ad ASUITS al momento della stipula del contratto un importo pari al 30% del corrispettivo contrattuale che verrà svincolata al momento del verbale di riconsegna ,dal quale risulti la assenza di danneggiamenti ai beni aziendali.

Il pagamento dovrà essere effettuato entro 30 giorni dal ricevimento della fattura dell' Asuits.

Sono a carico della casa di produzione eventuali costi della sicurezza .

ART. 5 – RESPONSABILITA'

L'Azienda si ritiene manlevata da qualsiasi responsabilità per danni arrecati a cose di terzi e persone a causa ed in conseguenza delle riprese (quali furti, smarrimenti, incendi, allagamenti,) il cui risarcimento rimane ad esclusivo carico della casa di produzione .

Parimenti i danni arrecati ai beni aziendali, descritti nel verbale di riconsegna, sono a totale carico della casa di produzione.

A tale fine la casa di produzione dovrà produrre prima della sottoscrizione del contratto copia della polizza vigente per danni da RCT .
Nelle more della definizione della pratica risarcitoria l'Azienda tratterà precauzionalmente la cauzione .

ART. 6- REVOCA

L'Azienda, per cause e/ o esigenze sopravvenute connesse all'esercizio dell'attività istituzionale ha la facoltà di variare la data delle riprese autorizzate o di annullarla .

In questo caso la cauzione verrà restituita , mentre viene escluso ogni indennizzo o risarcimento Parimenti la autorizzazione potrà essere revocata in caso di palesi violazioni al presente regolamento, al contratto stipulato ed alle disposizioni contenute nei codici di comportamento per i dipendenti pubblici nazionale ed aziendale , ove applicabili .

In questo caso la cauzione non verrà restituita e l'azienda si riserva di agire a tutela dei propri diritti ed interessi .

ART. 7 UTILIZZO CORRISPETTIVO

Il corrispettivo economico introitato dall'ASUITS a seguito dei contratti conclusi con le case di produzione cinematografiche disciplinati dal presente regolamento , al netto dei costi sostenuti, potrà essere destinato ad opere di manutenzione delle strutture aziendali , all'acquisizione di beni ed attrezzature sanitarie ed all'incremento del fondo destinato alle sperimentazioni no profit .

L'utilizzo di detti fondi viene valutato dalla Direzione Generale e verrà formalizzato con successivo decreto da redigersi a cura della SCAGLA. Con il medesimo decreto verranno , se del caso, quantificati i costi soggetti a rimborso (per personale e pulizie) e disposta l'eventuale assegnazione al personale .

**SCHEMA DI CONTRATTO AVENTE AD OGGETTO IL
TEMPORANEO UTILIZZO DI SPAZI DELL’A.S.U.I.TS PER
RIPRESE TELEVISIVE E CINEMATOGRAFICHE**

Con la presente scrittura privata,

TRA

L’Azienda Sanitaria Universitaria Integrata di Trieste (C.F./P.I. 01258370327), con sede legale in Trieste, via Giovanni Sai n. 1-3, rappresentata dal Direttore Generale in carica dott....., in seguito denominata A.S.U.I.TS o Azienda

E

la Società.....(C.F./P.I.....), con sede legale in....., rappresentata da....., in seguito denominata Società o Casa di produzione;

PREMESSO

- che la Società produrrà la SERIE TELEVISIVA/FILM, dal titolo provvisorio.....per la Regia di.....;
- che la Società, con nota dd., ha richiesto all’A.S.U.I.TS di utilizzare temporaneamente alcuni spazi aziendali, allo scopo di realizzare negli stessi le riprese della citata/o SERIE TELEVISIVA/FILM;
- che il Direttore Generale dell’A.S.U.I.TS, valutata la compatibilità dell’iniziativa con la Mission aziendale, in data..... , ha autorizzato l’utilizzo degli spazi richiesti;
- che il Servizio Comunicazione, Relazioni esterne e Ufficio Stampa dell’A.S.U.I.TS, quale coordinatore nella fase di autorizzazione ed esecuzione delle riprese, ha ottenuto i necessari nulla osta di competenza

dalla Direzione Sanitaria/Direzione Medica di Presidio e dai Responsabili delle strutture che occupano gli spazi richiesti;

- che la S.C. Gestione Stabilimenti ed il Servizio di Prevenzione e Protezione Aziendale (S.P.P.A.) hanno rilasciato il nulla osta di competenza, stabilendo quest'ultimo che è/non è necessaria la redazione del Documento Unico di Valutazione dei Rischi (D.U.V.R..I.), in quanto.....;

(**N.B.** da allegare al presente contratto nell'ipotesi di necessità, pena la nullità dello stesso);

- che, alla stipula del presente contratto, la Casa di produzione, nella persona del suo legale rappresentante, firmerà, oltre al contratto medesimo, i seguenti documenti che rimarranno conservati agli atti della Struttura Complessa Affari Generali, Legali ed Assicurazioni dell'A.S.U.I.TS:

- Informativa sulla Privacy aggiornata al Regolamento UE 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio dd. 27 aprile 2016;

- dichiarazione sostitutiva di atto notorio relativa ha quanto previsto dall'art. 53, comma 16-ter del D. Lgs. n. 165/2001;

TUTTO CIO' PREMESSO,

si conviene e si stipula quanto segue:

ART. 1 – Con il presente contratto, l'A.S.U.I.TS concede alla Società....., l'utilizzo temporaneo degli spazi e dei locali aziendali, di seguito descritti, ad esclusivo e limitato utilizzo quale location/set di riprese televisive e cinematografiche di cui alla premessa, in quanto trattasi di spazi non utilizzati per attività istituzionali.

ART. 2 – I locali e gli spazi utilizzati dalla Società per le riprese e per lo stazionamento del personale artistico e tecnico saranno i seguenti:

a).....;

b)

ecc.....

ART. 3 – L’Azienda renderà disponibili gli spazi oggetto del presente contratto nei termini e nei limiti previsti.

L’A.S.U.I.TS, pertanto, concede libertà di accesso al personale artistico e tecnico nei locali sopra indicati, per il tempo necessario al piano di lavorazione della durata di n. (....) giorni e n. (....) notti, nel periodo,

L’Azienda vigilerà sul corretto adempimento delle obbligazioni contrattuali da parte della Casa di produzione e risconterà che le riprese siano effettuate nei giorni concordati.

Vista la complessità ed entità delle attività delle riprese, viene nominato quale referente aziendale XXXX .

L’Azienda verificherà formalmente mediante la redazione di un apposito verbale di consegna e di riconsegna con finalità liberatorie lo stato dei luoghi sia prima che dopo le riprese (comprensivo delle eventuali suppellettili concesse in utilizzo (mobili, apparecchiature, etc.).

In caso di constatazione di danni ai beni aziendali (immobili e/o mobili), gli stessi dovranno essere descritti nel verbale di riconsegna e successivamente verranno quantificati dai tecnici aziendali.

Sarà compito della Azienda segnalare, preventivamente, alle strutture interessate alla esecuzione delle riprese, gli ambiti e le date di esecuzione delle stesse e di assicurarsi che vengano poste in essere tutte le misure atte a non creare interferenze con le attività istituzionali, sia effettuate nelle

medesime strutture, che di norma devono essere sospese, sia con quelle che indirettamente interferiranno.

L'utilizzo da parte della Casa di produzione di automezzi dedicati alle riprese dovrà essere preventivamente concordato al fine di evitare intralcio alla normale viabilità interna.

Le riprese e l'accesso in generale agli spazi aziendali dovrà avvenire, inoltre, nel pieno rispetto delle disposizioni della normativa vigente in materia di privacy (Regolamento UE 2016/679 e norme attuative), nei confronti dei pazienti/utenti e dei dipendenti/collaboratori dell'Azienda, pur essendo le riprese autorizzate solo in spazi non utilizzati per finalità istituzionali.

La Casa di produzione dovrà citare e ringraziare nei titoli di coda l'A.S.U.I.TS, considerata l'importanza della promozione e tutela della propria immagine.

ART. 4 – La Casa di produzione si impegna a corrispondere all'A.S.U.I.TS, dietro eventuale rilascio di fattura, la tariffa base giornaliera, pari all'importo di Euro 1.000,00.- (mille/00) + I.V.A. al 22%, per ogni giorno di ripresa, per complessivi Euro (...../00) + I.V.A. al 22%.

Tale tariffa verrà applicata, oltre che ai giorni di effettive riprese, anche alle giornate necessarie per l'allestimento/smantellamento degli ambienti utilizzati come set.

Per giornata si intende lo spazio di tempo che va dalle 8.00 alle 20.00.

Le forniture di elettricità, acqua, calore, saranno a cura della Casa di produzione, salvo diverso accordo tra le parti e conseguente rimborso dei relativi costi, con modalità da concordare.

Devono essere rimborsati anche i costi che l'Azienda sosterrà per il personale di controllo e supporto e i costi per le pulizie e di tutte le attività di ripristino che l'Azienda effettuerà al termine delle riprese.

L'ammontare dei costi verrà comunicato e documentato al termine delle riprese.

Quale garanzia ed a titolo di cauzione la Casa di produzione verserà all'A.S.U.I.TS, al momento della stipula del presente contratto un importo pari al 30% del corrispettivo contrattuale, che verrà svincolata al momento del verbale di riconsegna, a condizione che risulti l'assenza di danneggiamenti ai beni aziendali.

Il pagamento dovrà essere effettuato entro 30 (trenta) giorni dal ricevimento della fattura da parte dell'Azienda.

Saranno a carico della Casa di produzione i costi della sicurezza.

ART. 5 – L'importo totale che la Società corrisponderà all'A.S.U.I.TS sarà versato in una unica soluzione al termine delle riprese , previa fatturazione da parte dell'Azienda , comprensiva dei costi da rimborsare.

Il pagamento potrà avvenire a mezzo di bonifico bancario a favore di: Unicredit S.p.A., Codice IBAN IT 18 J 02008 02205 000103534551.

La Società dovrà indicare i seguenti dati: denominazione della Società, motivazione (“riprese cinematografiche/televisive – periodo.....”), e gli estremi della fattura.

ART. 6 – E' facoltà della Casa di produzione chiedere, ed all'Azienda concedere, una proroga dei tempi di utilizzo, nel caso si verificassero eventi tali da modificare il piano di lavorazione della SERIE TELEVISIVA/FILM citata/o in premessa. In caso di autorizzazione da parte dell'A.S.U.I.TS, la

Società si impegna a versare l'importo di Euro 1000,00.- (mille /00) + I.V.A. al 22% per ciascun giorno di ripresa e/o di occupazione eccedenti il periodo sopra citato.

ART. 7 – Con il pagamento del corrispettivo come sopra fissato, l'A.S.U.I.TS si dichiara pienamente soddisfatta e cede alla casa di produzione e/o suoi successori e/o aventi diritto, ogni diritto di utilizzo, compreso il diritto di riproduzione, di duplicazione o di creazione, in qualsiasi forma o modo, senza limiti di tempo e di spazio, di tutto il materiale filmato, durante le riprese del film/serie televisiva dal titolo provvisorio “.....”, relativo alle immagini degli ambienti dati in temporanea concessione e sopra specificati, purché tutto ciò non sia lesivo dell'immagine dell'Azienda.

ART. 8 - L'Azienda, per cause e/o esigenze sopravvenute connesse all'esercizio dell'attività istituzionale, ha la facoltà di variare le date delle riprese autorizzate o di annullarle.

In questo caso la cauzione verrà restituita, mentre verrà escluso ogni indennizzo o risarcimento.

Parimenti l'autorizzazione potrà essere revocata in caso di palesi violazioni al Regolamento, al presente contratto ed alle disposizioni contenute nei Codici di comportamento per i dipendenti pubblici nazionale ed aziendale, ove applicabili.

In questo caso, la cauzione non verrà restituita e l'Azienda si riserva di agire a tutela dei propri diritti ed interessi.

ART. 9 – La Società si obbliga ad utilizzare gli ambienti e le superfici concessi per la destinazione convenuta dal presente contratto, ponendo in

essere tutte le cautele necessarie in via ordinaria e straordinaria al fine di evitare danni agli immobili, alle suppellettili ed agli arredi dell'Azienda.

ART. 10 – L'Azienda si ritiene manlevata da qualsiasi responsabilità per danni arrecati a cose di terzi ed a persone a causa ed in conseguenza delle riprese (quali furti, smarrimenti, incendi, allagamenti, etc.) il cui risarcimento rimane ad esclusivo carico della Casa di produzione.

Parimenti i danni arrecati ai beni aziendali, descritti nel verbale di riconsegna, sono a totale carico della Casa di produzione.

A tale fine, la Casa di produzione dovrà produrre prima della sottoscrizione del presente contratto copia della polizza vigente per danni da RCT.

Nelle more della definizione della pratica risarcitoria l'Azienda tratterrà precauzionalmente la cauzione di cui all'art. 5.

ART. 12 – La Casa di produzione si impegna a far svolgere il lavoro con ordine e disciplina, al fine di non causare nocimento all'attività istituzionale dell'Azienda.

Qualora il personale, incaricato dall'Azienda di assistere e vigilare la Casa di produzione nel corso delle riprese, rilevasse un qualsiasi comportamento contrario a quanto sopra prescritto, è facoltà dell'Azienda interrompere "sine die" le riprese, restando in capo alla Casa di produzione l'obbligo di assolvere agli impegni economici qui convenuti.

ART. 13 – La Casa di produzione si impegna a comunicare all'A.S.U.I.TS i nominativi

del personale nonché l'identificativo degli automezzi che accederanno, a qualunque titolo, agli ambienti sopra specificati.

ART. 14 – La Casa di produzione si impegna, inoltre, a restituire all'A.S.U.I.TS gli ambienti sopra specificati nelle stesse condizioni in cui si trovavano prima dell'inizio della temporanea concessione, con l'obbligo di rimuovere tutte le strutture, il materiale e altre attrezzature.

ART. 15 – Non esistono altri accordi al di fuori di quanto stabilito dalla presente scrittura ed ogni ulteriore accordo a modifica, anche parziale, di quanto qui stipulato dovrà essere sottoscritto da entrambe le parti.

ART. 16 – La Casa di produzione è tenuta a confermare all'Azienda le date sopra specificate almeno 48 (quarantotto) ore prima delle date medesime, In caso contrario, resta inteso che il presente contratto è da ritenersi comunque valido e l'Azienda non è tenuta a rimborsare il corrispettivo economico già pagato dall'Azienda.

ART. 17 - Tutte le controversie che dovessero insorgere durante l'esecuzione del presente rapporto sono devolute in via esclusiva al Foro di Trieste.

ART. 18 - Tutte le spese, imposte, tasse, nessuna eccettuata, inerenti e conseguenti alla stipulazione della presente contratto, sono a completo carico della Casa di produzione.

Il presente atto è soggetto al pagamento dell'imposta di bollo, assolta in modo virtuale ai sensi dell'autorizzazione n. 139/2015 del 2.01.2015 dell'Agenzia delle Entrate – Ufficio Territoriale di Trieste, per un numero complessivo di n. bolli.

Trieste,

Per l'Azienda Sanitaria Universitaria Integrata di Trieste

IL DIRETTORE GENERALE

- -

Per la Casa di produzione

IL LEGALE RAPPRESENTANTE

-..... -

Ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 1341 e 1342 c.c., la Casa di produzione dichiara di conoscere ed accettare le clausole e le condizioni di cui agli artt. 3, 5, 6, 7, 9, 12, 14, 17, 18 e 19 del seguente contratto.

Trieste,

Per l'Azienda Sanitaria Universitaria Integrata di Trieste

IL DIRETTORE GENERALE

.....

Per la Casa di produzione

IL LEGALE RAPPRESENTANTE

.....